Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3755

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso

proposto da

Gh.Sm. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 12/12/2025 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY

Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato

Letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno

udito il difensore

l'avvocato CENTONZE SALVATORE del foro di LECCE in difesa di Gh.Sm. si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 12 dicembre 2025, il Giudice di pace di Brindisi ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore di Cosenza il 9 dicembre 2025 nei confronti di Gh.Sm.

Ha altresì convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera nei confronti del predetto, come richiamato in quello di trattenimento.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione Gh.Sm., per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen., l'illegittimità del provvedimento per la mancanza, agli atti, di un qualsiasi provvedimento di accompagnamento alla frontiera con la conseguente illegittimità anche del decreto di trattenimento.

Nel caso in cui l'espulsione dello straniero sia disposta con accompagnamento alla frontiera (come nel caso di specie), il Questore deve anche adottare un decreto di allontanamento da trasmettersi entro 48 ore al Giudice di pace per la convalida.

L'esecutività del decreto è sospesa fino alla decisione sulla convalida che va adottata entro altre 48 ore a pena di perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998.

Il decreto di trattenimento è subordinato alla presenza di impedimenti all'allontanamento.

In sostanza, i tre provvedimenti (accompagnamento, allontanamento e trattenimento) sono strettamente connessi e la mancanza di quelli precedenti inficia la validità di quelli successivi.

2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito, a norma dell'art. 6060, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e incongruente rispetto alle finalità del trattenimento.

Invero, il decreto di convalida, redatto su modulo prestampato, contiene una semplice motivazione di stile alla quale il giudice di merito ha operato delle aggiunte a penna con riferimento a profili inconferenti rispetto alle finalità del provvedimento.

2.3. Con il terzo motivo ha eccepito il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per omessa valutazione degli indici di vulnerabilità illustrati dallo straniero in sede di convalida del trattenimento ove, incidentalmente, avrebbe dovuto essere presa in considerazione anche la validità dell'espulsione.

Rispetto a tale provvedimento, inoltre, il ricorrente ha allegato, dimostrandola documentalmente, la propria condizione di convivenza con una cittadina italiana,

prospettando, così, l'esistenza di un vincolo familiare del quale avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della suddetta verifica incidentale.

3. L'Avvocatura erariale si è formalmente costituita per il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso per la fondatezza del ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, risulta dal provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza il 9 dicembre 2025 che, contestualmente, è stato disposto l'accompagnamento del cittadino straniero alla frontiera; provvedimento che trova nell'art. 13, commi 4 e 5bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 la propria disciplina sostanziale e processuale.

Disponendo l'espulsione il Prefetto ordina che la stessa venga eseguita con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica e tale provvedimento deve essere convalidato entro 48 dal Giudice di pace.

In particolare, l'art. 13, comma 5-bis cit. stabilisce, per quanto interessa, che "nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f), il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza".

Nel caso di specie, risultano essere state assicurate le garanzie prescritte e seguita la procedura indicata.

Inoltre l'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che la convalida del trattenimento e quella dell'accompagnamento possano avvenire nella medesima udienza, come accaduto nel caso di specie.

L'assunto secondo cui mancherebbe agli atti un provvedimento di accompagnamento alla frontiera è totalmente privo di fondamento, essendo presente tale statuizione proprio nel provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza e sopra menzionato.

Inoltre, dalla sequenza procedimentale delineata dalle disposizioni citate è estraneo un qualsiasi decreto di accompagnamento, pur evocato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

3. È fondato il secondo motivo di ricorso espressamente riferito alla convalida del trattenimento.

Il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo, con l'ulteriore corollario per cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve riflettere, mediante autonomo apprezzamento, la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362 - 02; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez. 6-1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 636864-01).

Nel caso di specie il Giudice di pace, lungi dal prendere in esame le ragioni poste dal Questore a fondamento del provvedimento di trattenimento, il quale rinviene nelle condizioni stabilite dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998 le ragioni di legittimità, ha fatto riferimento (dovendosi individuare il nucleo della motivazione nell'aggiunta a penna rispetto alle parti del provvedimento prestampate) a ragioni del tutto eterogenee rispetto a quelle suscettibili di essere valutate in questa sede, ove si controverte della legittimità del trattenimento.

Il richiamo alla mancanza di convivenza e ai precedenti penali, infatti, rappresenta la prospettazione di profili che, semmai, possono assumere rilievo ai fini dell'espulsione, non già del trattenimento che alla sue esecuzione è strumentale.

La norma da ultimo citata, recita "quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze..... Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare

soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo".

L'art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che "si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. "

Ebbene, nel caso di specie, l'Autorità giudiziaria istituzionalmente deputata al controllo del provvedimento limitativo della libertà personale si è totalmente disinteressata dei presupposti legittimanti la decisione questorile con conseguente irrimediabile vizio di omessa motivazione.

Si ribadisce, su tale punto, che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione dì legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

4. Da quanto esposto, concordemente a quanto richiesto anche dal Procuratore generale, previo assorbimento del terzo motivo di ricorso, discende l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Brindisi per nuovo giudizio.

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Brindisi.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.